



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O. 1 97 del 02/12/2019 N. Reg. Gen. 433 del 02/12/2019	OGGETTO: Società Rosario Livatino- libera Terra- / Comune di Naro, ricorso TAR, conferimento incarico legale.
---	--

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

PREMESSO CHE:

- in data 28/10/2019, è stato notificato al Comune di Naro, da parte della Società “ Rosario Livatino - Libera Terra - Società Cooperativa Sociale”, ricorso al TAR di Palermo, in atti al prot. n. 15796 del 28/10/2019;
- con tale atto, la ricorrente società chiede l’annullamento dell’ordinanza n. 121 del 22/08/2019, con la quale il Sindaco del Comune di Naro ha ordinato alla stessa, quale comodataria del fondo assegnatole e in cui insiste una discarica di rifiuti speciali e pericolosi, in solido con il Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo, di rimuovere tali rifiuti e bonificare l’area;
- in seguito ad istruttoria da parte di questo ufficio, con nota, in atti al prot. n. 16822 del 20/11/2019, il Capo Settore Tecnico competente dell’UTC del Comune di Naro, ha relazionato che, poiché la gestione dei terreni in questione sui quali ricade la discarica, è in capo alla suddetta cooperativa e comunque in capo al Consorzio Agrigentino della Legalità e dello Sviluppo, si rendeva opportuno e necessario difendere adeguatamente le ragioni dell’Ente e resistere in giudizio;

CONSIDERATO CHE:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 76 del 28/11/2019, tenendo conto del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 907 del 24/10/2018, che forniscono le direttive per l'affidamento dei servizi legali ha deliberato:
 1. di autorizzare la costituzione in giudizio;
 2. di demandare al Responsabile di Settore competente la definizione del procedimento di conferimento dell'incarico de quo, tenuto conto della direttiva ANAC, nonché la successiva assunzione del corrispondente impegno di spesa;

RILEVATO CHE:

1. nell'ambito del nuovo *Codice dei contratti pubblici* di cui al d.lgs. n. 50/2016 i **servizi legali** (relativi alla rappresentanza legale dell'ente da parte di un avvocato) risultano espressamente ricompresi (**art. 17, co. 1, lett. d n.1**) tra i cd. *servizi esclusi*, cui pertanto – ferma restando la nuova qualificazione in termini di *servizio* – non si applicano le disposizioni del medesimo *Codice* (art. 17, co. 1), risultando tuttavia il relativo affidamento assoggettato al rispetto dei *principi generali* di cui all'**art. 4** del nuovo Codice quali *l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità, la pubblicità*;
2. le linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 907 del 24/10/2018, forniscono le direttive per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici in cui si afferma la configurazione della tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 e seguenti del C.C. ;
3. l'affidamento può avvenire in maniera diretta, col rispetto dei principi generali di economicità, efficacia e proporzionalità;
4. necessita l'esigenza di costituirsi in giudizio in tempo utile, quindi si rende necessario che si proceda mediante affidamento diretto (art. 36 co. 2 lett. A) , avendo comunque cura di assicurare il rispetto dei sopracitati principi di imparzialità e pari trattamento, attenendosi agli appositi criteri per il conferimento dell'incarico *de quo* di cui al vigente regolamento comunale, sia con specifico riguardo all'obbligo di rotazione che relativamente alla determinazione del corrispondente compenso, riferito ai minimi tariffari di cui al regolamento comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali, si da darsi parimenti attuazione al su richiamato principio di economicità;

DATO ATTO CHE :

- nell'elenco unico fiduciario di cui al regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali figura l'Avvocato Amore Laura Maria Rosaria che non ha avuto incarichi nel corso di quest'anno e dell'anno precedente, in base al curriculum presentato possiede i requisiti di professionalità specifici richiesti;
- occorre procedere al conferimento di incarico e prendere l'impegno di spesa relativamente al procedimento *de quo*;

VISTI:

- il ricorso al TAR della Società "Rosario Livatino - Libera Terra - Società Cooperativa Sociale",
- la deliberazione giunta n. 76 del 28/11/2019 munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, che autorizza la costituzione in giudizio e il conferimento dell'incarico;
- la D.S. n. 48/2015 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

D E T E R M I N A

1. incaricare per la difesa del comune di Naro, nel procedimento innanzi al TAR tra il Comune di Naro e la Società "Rosario Livatino - Libera Terra - Società Cooperativa Sociale", l'Avv. Amore Laura Maria Rosaria in possesso dei requisiti richiesti ed iscritta nell'elenco unico fiduciario del Comune di Naro.
2. impegnare la spesa di euro 500,00 da imputare al capitolo n. 10120801 art. n. 1 del bilancio del Comune di Naro, da liquidare a titolo d'acconto, con riserva di integrare lo stanziamento impegnato non appena il professionista farà pervenire lo schema di parcella presuntiva per tutto il procedimento;
3. Accreditarne tale importo sul C.C. avente il seguente codice

IBAN: IT *****

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Rosa Troisi)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
(Dott. Vincenzo Cavaleri)